



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it tesseramento@pec.crcalabria.it amministrazione@pec.crcalabria.it amministrazione@pec.crcalabria.it tesseramento:tes

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 133 del 6 Marzo 2018

1. Delibere della Corte Sportiva Di Appello Territoriale

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 5 marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
 - Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
 - Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla Segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 59 del signor GIGLIOTTI Antonio (Società A.S.D. Atletico Maida)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 123 del 15.02.2018 (inibizione fino al 31.10.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante;

RILEVA

con il presente reclamo si impugna la delibera del giudice di primo grado che ha inibito il signor Gigliotti Antonio per essersi avventato contro l'arbitro davanti lo spogliatoio a fine gara spingendolo e facendolo cadere.

Il reclamante nega quanto asserito dall'arbitro ammettendo esclusivamente di aver toccato l'arbitro che non sarebbe stato spinto e non sarebbe assolutamente caduto.

Ritiene questo Collegio che il rapporto dell'arbitro non presenta profili di attaccabilità per cui i fatti per come riportati non possono essere posti in dubbio; la sanzione irrogata è adeguata ai fatti contestati ed il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 60 del signor RUSSO Antonio (Società A.S.D. Rombiolese Calcio a 5)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 123 del 15.02.2018 (squalifica per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il signor Russo Antonio impugna la delibera del giudice di primo grado chiedendo una congrua riduzione della squalifica assumendo di non avere mai offeso e tantomeno minacciato l'arbitro.

La sanzione trae origine dall'attribuzione al Russo di un comportamento minaccioso, offensivo e reiteratamente irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

Riporta il Direttore di gara che il calciatore, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, lo apostrofava con una frase (riportata in referto) minacciosa ed offensiva, gli si avvicinava minacciosamente con il viso molto vicino al suo; veniva, quindi allontanato e trattenuto da un suo dirigente ma lasciava il campo molto lentamente dopo aver battuto le mani in segno di scherno nei confronti dell'arbitro complimentandosi ironicamente.

Ritiene questo Collegio che i fatti per come riportati non possono essere posti in dubbio e che la sanzione irrogata sia adeguata ai fatti stessi, tenuto conto che una delle cinque giornate di gara, consegue alla doppia ammonizione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 61 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.127 del 22.02.2018 (Ammenda € 350,00 - con obbligo per la società A.S.D.Atletico Maida di tenere indenne l'arbitro per eventuali danni se richiesti e documentati).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

I fatti per cui è reclamo e per i quali è stata sanzionata l'Atletico Maida con l'ammenda in epigrafe sono riportati per come segue dal giudice di prime cure: "per avere una persona non inserita in distinta a fine gara, fatto ingresso nello spogliatoio dell'arbitro senza autorizzazione, rivolgendogli frasi offensive, e per essersi avvicinato con fare minaccioso senza conseguenze poiché prontamente fermato; nonché per avere reiterato il comportamento offensivo anche fuori lo spogliatoio, mentre l'arbitro si accingeva ad andare via; per avere un altro soggetto non identificato rivolto all'indirizzo dell'assistente arbitrale frasi minacciose e dato allo stesso un pizzicotto sul fianco senza conseguenze; nonché per avere, soggetti non identificati, operato un taglio alla gomma dell'auto dell'arbitro (con obbligo per la società Atletico Maida di tenere indenne l'arbitro per eventuali danni se richiesti e documentati)".

La reclamante nega che tali eventi si siano verificati ed in particolare confuta la tesi dell'arbitro secondo cui lo pneumatico sarebbe stato danneggiato volontariamente.

Il supplemento dell'arbitro riporta i fatti in maniera esaustiva e priva di vizi logici per cui i fatti si assumono come provati.

La sanzione dell'ammenda è assolutamente congrua ed adeguata ai fatti commessi.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 62 del signor FRANZESE Francesco (Società A.S.D. AZZURRA 2008)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 44 S.G.S. del 22.02.2018 (squalifica fino al 30.3.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

con il presente reclamo si impugna la delibera del giudice di primo grado che ha squalificato il signor Franzese Francesco per essersi a fine gara introdotto abusivamente nello spogliatoio dell'arbitro rivolgendogli espressioni offensive e minacciose.

Il reclamante nega quanto asserito dall'arbitro affermando di essere entrato negli spogliatoi solo per ritirare i documenti di gara, limitandosi a dare dei consigli al giovane arbitro.

Ritiene questo Collegio che la tesi del reclamante non appare plausibile per cui va dato credito al rapporto dell'arbitro confermando l'attribuzione dei fatti contestatigli;

la sanzione irrogata è adeguata ai fatti contestati ed il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 63 della Società G.S. ANTONIMINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 42 del 15.02.2018 (squalifica calciatore PELLE Paolo fino al 16.02.2020-detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

al 44' del secondo tempo della gara Saint Michel – G.S. Antonimina del 11/2/2018, in seguito all'ammonizione di un calciatore della società Antonimina, si verificava l'indebito ingresso di alcuni dirigenti della stessa società, il capitano della società Antonimina nr. 10 Pelle Paolo si faceva largo tra i dirigenti urlando una frase blasfema, giunto di fronte all'arbitro, gli dava una forte testata sul volto colpendolo all'altezza delle labbra.

Il colpo sferrato era talmente violento da far cadere a terra il direttore di gara, provocandogli un fortissimo dolore e giramenti di testa; non essendo più nelle condizioni psicofisiche di continuare la gara, l'arbitro la sospendeva definitivamente.

Il Pelle Paolo veniva squalificato fino 16.02.2020 per atto di violenza nei confronti del direttore di gara.

La reclamante impugna la delibera del giudice, sopra riportata, sostenendo, nella parte di rilevanza ai fini della valutazione del comportamento del Pelle, che il calciatore non si è reso colpevole né della fase blasfema ma soprattutto dell'atto di violenza.

Riferisce che il Pelle si avvicinava all'arbitro per sindacare una sua decisione e che lo stesso spaventato in quanto in precedenza minacciato dai componenti della squadra avversaria "indietreggiava inciampava e cadeva a terra". Conclude affermando che il Pelle avrebbe solo appoggiato la sua testa sul volto dell'arbitro.

In reclamo, in via istruttoria, richiede voglia esperirsi il confronto tra il Pelle e l'arbitro nonché l'escussione del Pelle, allega inoltre, per una sua acquisizione, video della gara.

In merito alle citate richieste istruttorie il Collegio rappresenta che:

- l'audizione del Pelle non può essere ammessa poiché lo stesso non è formalmente parte in quanto non ha provveduto ad inoltrare a sua firma il reclamo;
- l'art. 34 punto 5 C.G.S. non consente il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate;
- la prova filmata prodotta non può essere acquisita perché non offre alcuna garanzia tecnica e documentale per come richiesto dall'art. 35 C.G.S..

Passando al merito dell'appello, ritiene questo Collegio che il rapporto dell'arbitro non mostra alcun profilo di vulnerabilità e che la tesi della reclamante appare assolutamente carente da un punto di vista logico-fattuale.

Non può, pertanto, mettersi in dubbio che il calciatore Pelle si sia reso responsabile dell'atto di violenza contestato e che la sanzione irrogata, tenuto anche conto del ruolo di capitano rivestito dal Pelle Paolo, sia assolutamente adeguata alla particolare gravità dell'addebito contestato.
Il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

Conferma l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016.

RECLAMO nr. 64 del signor CIRILLO Claudio (Società A.S.D. Real Fabriziese)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale nr. 46 del 22.02.2018 (squalifica fino al 21.02.2023 - detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante;

RILEVA

il signor Cirillo Claudio propone ricorso avverso la sanzione in epigrafe ammettendo sostanzialmente i fatti contestati che definisce deprecabili ma chiede una riduzione della stessa al fine di adeguarla alla gravità del comportamento tenuto.

Appare opportuno riportare il testo della decisione di primo grado: al 26' del secondo tempo a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della società San Nicola da Crissa, già in vantaggio per 2-0, il calciatore numero 9 Cirillo Claudio della società Real Fabriziese colpiva l'arbitro prima con un pugno alla nuca provocandogli un leggero capogiro e poi con due calci su entrambe le gambe procurandogli forte dolore;

- l'arbitro, momentaneamente stordito dai colpi ricevuti, ripresosi dopo un po', all'atto della notifica dell'espulsione veniva nuovamente colpito con un pugno sul capo dallo stesso calciatore accompagnando l'azione con le parole gravemente offensive e minacciose;
- a questo punto, alcuni calciatori e dirigenti della società San Nicola da Crissa riuscivano ad allontanare il calciatore colpevole facendolo rientrare negli spogliatoi;
- l'arbitro, ripresa lucidità e tranquillizzato dalla presenza dei Carabinieri che si erano posizionati davanti la porta degli spogliatoi, riprendeva la gara portandola a termine con il risultato finale 4-0;
- a fine gara, mentre l'arbitro faceva rientro negli spogliatoi veniva ancora colpito dal calciatore Cirillo Claudio con un violento schiaffo a mano aperta tra la guancia sx e la nuca provocandogli forte dolore e stordimento tanto da dover essere sorretto da un calciatore della società San Nicola da Crissa che lo aiutava a rientrare nello spogliatoio;
- lasciato l'impianto sportivo, continuando ad avere sensazioni di vomito e nausea, oltre a dolori agli arti inferiori, l'arbitro, giunto a Vibo Valentia si recava presso il Pronto Soccorso dove veniva visitato e dimesso con giorni 6 di prognosi;

Come affermato in premessa i fatti non sono contestati per cui l'indagine di questo Collegio attiene solo alla valutazione del profilo sanzionatorio.

In relazione a tale indagine va affermato che il comportamento del Cirillo ha denotato una ostinata pervicacia nel voler rivolgere al Direttore di gara la propria immotivata ostilità.

Il Cirillo Claudio, calciatore della Real Fabriziese, ha colpito per ben tre volte l'arbitro durante la gara, ripetendo il gesto qualche minuto dopo all'atto della notifica del provvedimento di espulsione. A fine gara, trascorsa quindi oltre mezz'ora dagli episodi riportati e dalla sua uscita dal campo, in un contesto cioè non più connotato da alcun potenziale contenuto di alterazione psicofisica indotta da trance agonistica, si è nuovamente scagliato contro l'arbitro. I riportati elementi di intriseco contenuto offensivo ma anche le incomprensibili motivazioni e modalità di attuazione del comportamento violento inducono a ritenere la sanzione, seppur particolarmente gravosa, assolutamente congrua ai fatti ascritti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

Conferma l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016.

RECLAMO nr.65 del signor BARBARO Domenico (Società A.S.D. Real Olimpia)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 47 del 01.03.2018 (squalifica per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che la sanzione in epigrafe è stata irrogata al calciatore Barbaro Domenico per aver sputato all'indirizzo di un calciatore avversario;

considerato che il referto arbitrale assume valore di prova privilegiata, e che i profili di disvalore morale e sociale che connotano il gesto dello sputo compiuto dal Barbaro inducono a ritenere la sanzione irrogata congura ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO Emanuele Daniele IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi